



AL SIGNOR PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

INTERPELLANZA

L'Aquila,

OGGETTO: Regolamento Regionale Polizia Locale ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 20 novembre 2013, n. 42. ATTUAZIONE lacunosa ed incompleta.

PREMESSO CHE:

La finalità del servizio espletato dalla Polizia Locale è quella di assicurare alla città e ai cittadini un servizio di assistenza, prevenzione, controllo della mobilità e sicurezza stradale, controllo e vigilanza sull'osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che salvaguardino la legittimità e la correttezza della convivenza civile nonché la tutela del consumatore.

La Polizia Locale **vigila:**

- sul rispetto di atti e regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale, in primis, a da altre Pubbliche Amministrazioni
- sui reati nelle materie assegnate ai Comuni dalla Legge e in quelle delegate dall'Autorità Giudiziaria

La Polizia locale **controlla:**

- la circolazione stradale attraverso un'attività di prevenzione e repressione sul territorio comunale a stretto contatto con le altre forze di Polizia
- l'attività edilizia e di tutela ambientale
- l'attività commerciale ed annonaria

La Polizia Locale **rilascia:**

- autorizzazioni e permessi

La Polizia Locale **Assume:**

- informazioni ed accertamenti per gli Uffici interni ed esterni all'Amministrazione Comunale
- informazioni anagrafiche

La polizia Locale **Interviene:**

- sui quartieri della città per le problematiche segnalate dai cittadini;
- nelle scuole, con l'attività di formazione sull'educazione stradale, sulla tutela della qualità urbana e sulla tutela della vivibilità e della sicurezza.

La Polizia Locale opera d'iniziativa ed in collaborazione con le altre Forze di Polizia, con gli altri Settori della Amministrazione Comunale e con le Istituzioni locali che si occupano di problematiche sociali che hanno impatto sul territorio in termini di sicurezza e vivibilità.

La Polizia Locale si impegna, altresì, con tutte le risorse disponibili sul territorio, a prevenire e controllare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nonché ad intervenire in situazioni di conflitto o che comportano problemi alla convivenza dei cittadini.

Inoltre, per quanto concerne la sicurezza stradale, il servizio si concretizza **sia** nell'attività di controllo esercitata sugli utenti della strada al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che creano pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini per sulle strade, **sia** in azioni di regolamentazione e sostegno ad un più fluido scorrimento della viabilità locale.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- La L.R. 20 novembre 2013, n. 42 avente ad oggetto “Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2012 e alla legge regionale n. 68/2012”, **prevede l’approvazione** del “Regolamento regionale”, da parte del Consiglio Regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- Con Deliberazione G.R. n. 98-C del 28/02/2023 la Regione Abruzzo ha approvato la “proposta di Regolamento regionale” ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.R. 42/2013;

CONSIDERATO CHE:

- Per l’approvazione della proposta del Regolamento da parte della Giunta regionale sono trascorsi circa 10 (Dieci) anni;
- Il Regolamento approvato con Deliberazione GR 98-C del 28/02/2023, detta norme sui modelli delle uniformi e sulle caratteristiche dei distintivi, non disciplinando:
 - **requisiti omogenei per l’accesso** alla Polizia Locale validi **su tutto il territorio regionale**;
 - **principi organizzativi** dei Corpi di Polizia locale, di cui all’art. 10, della L.R. 42/2013, senza fissare i parametri fondamentali per determinare un organigramma tipo per il Servizio di Polizia Locale e la conseguente dotazione organica. In particolare il Regolamento approvato non ha definito:
 - il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale;
 - il numero di ore da garantire tenendo conto della densità della popolazione residente temporanea e fluttuante e della morfologia del territorio, nonché della presenza dei nodi stradali critici;

- dell'andamento medio dei flussi di traffico;
 - della presenza scolastica ed universitaria;
 - della vocazione turistica del territorio;
 - del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali;
- **le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie** finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale, di cui all'art. 14, della L.R.42/2013;

RITENUTO CHE:

- La Regione Abruzzo, al fine di dare seguito, a quanto disciplinato dalla L.R. 42/2013 ha l'obbligo di:
- **predisporre una direttiva** che individui criteri uniformi su tutto il territorio regionale per l'accesso al corpo di polizia locale ed i pertinenti sistemi di selezione. Nonché i requisiti fisico funzionali e psico-attitudinali, essenziali per l'accesso nei ruoli di polizia locale;
 - **individuare gli standard** qualitativi dei servizi dei Corpi di Polizia Locale, prevedendo una periodica revisione sulla base di un costante monitoraggio ed adeguamento;
 - **determinare gli ambiti territoriali** ottimali di riferimento;
 - **stabilire i criteri per il riconoscimento** di status di Corpo di polizia locale ed i criteri di deroga;
 - **stabilire quanti addetti deve avere ogni Corpo di polizia locale** nel rispetto dei parametri definiti: un esempio di parametri per organico potrebbe essere:
 - sino a 10.000 abitanti 0,8 ogni mille
 - da 10.000 a 20.000 0,9 ogni mille
 - oltre 20.000 abitanti 1 ogni mille
 - capoluogo di provincia 1,2 ogni mille, capoluogo di regione 1,3 ogni mille.
 - Incremento di 0,5 ogni 1000 posti letto turistici
 - **disporre** che ogni Comune della regione Abruzzo **deve** utilizzare gli stessi requisiti per assumere personale di polizia locale, sia di un agente, sia di un addetto al coordinamento e controllo nonché di un Dirigente;
 - **obbligare** la gestione associata ed incentivarla con ogni modalità;
 - **ordinare** l'utilizzo, da parte di ciascun Comune della Regione Abruzzo, del Regolamento regionale e del modello organizzativo definito dalla regione Abruzzo;
 - **stabilire modelli di formazione omogenei** da attuare periodicamente, prevedendo sanzioni per chi non effettua la formazione, individuando Tutor, attività di stage, esame finale, ma soprattutto **definire un adeguato numero di ore** dei corsi di formazione chiaramente distinte tra numero di ore di teoria e numero di ore di pratica, cosa che non si evince assolutamente dalla Deliberazione GR n. 177/2022;

- **stabilire, inoltre, le ore di apertura** di ogni comando di polizia locale in rapporto al numero di addetti. Tale rapporto è già stato stabilito in numerose regioni d'Italia, con la definizione dei seguenti orari di servizi:
 - fino a 46 addetti non meno di 11,30 ore giornaliere su turni;
 - oltre 46 addetti non meno di 17 ore giornaliere su turni;
 - comuni capoluogo di provincia non meno di 20 ore giornaliere;

- **Fissare gli standard qualitativi:**
 - **Obbligatorî**: Centrale Radio operativa (sistema di radio comunicazione, due telefoni fissi, pec per ogni comando, sistema informatico di presa in carico delle segnalazioni dei cittadini, dispositivi per funzionamento di almeno 6 ore in caso di black out), uniformi fregi e segni distintivi, regolamento del corpo nel rispetto dei ruoli e dei gradi;
 - **Facoltativi**: utilizzo volontariato, supporto al controllo di comunità, strumenti di autotutela, dematerializzazione di procedure complesse, dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche;

- Ridefinire urgentemente la progressione dei gradi di Vice Commissario, Commissario, Commissario capo, Commissario Capo Superiore, in quanto nella proposta di Regolamento approvato Con Deliberazione G.R. n. 98-C del 28/02/2023, **il passaggio da un grado all'altro** si può acquisire solo **dopo aver maturato almeno 10 anni** di servizio per ogni grado, nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

- Si segnala che, secondo il Regolamento proposto dalla Giunta Regionale, al grado di Commissario capo Superiore si può accedere dopo aver **maturato almeno 30 anni dal grado di Vice Commissario**. La tempistica utilizzata appare estremamente penalizzante e fortemente disincentivante, vista l'età anagrafica con cui attualmente si accede alle categorie riservate ai funzionari e anche alla luce delle annualità definite in altre Regioni Italiane le quali prevedono un numero di annualità nettamente inferiori (cinque) affinché si possa passare da un grado all'altro.

Tutto ciò premesso
 il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo
 DOMENICO PETTINARI,

INTERPELLA

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'Assessore con delega agli Enti Locali e Polizia
 Locale Pietro Quaresimale, per conoscere:

- La Giunta Regionale, alla luce della "proposta di Regolamento regionale" approvata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 42/2013, **mediante quali atti intende procedere** al fine di stabilire i criteri fondamentali per:

- **predisporre una direttiva** che individui criteri uniformi su tutto il territorio regionale per l'accesso al corpo di polizia locale ed i pertinenti sistemi di selezione. Nonché i requisiti fisico funzionali e psico-attitudinali, essenziali per l'accesso nei ruoli di polizia locale;
 - **individuare gli standard** qualitativi dei servizi dei Corpi di Polizia Locale, prevedendo una periodica revisione sulla base di un costante monitoraggio ed adeguamento;
 - **determinare gli ambiti territoriali** ottimali di riferimento;
 - **stabilire i criteri per il riconoscimento** di status di Corpo di polizia locale ed i criteri di deroga;
 - **stabilire quanti addetti deve avere ogni Corpo di polizia locale** nel rispetto dei parametri che dovranno essere definiti in base al numero degli abitanti, così come già previsto in altre Regioni Italiane;
 - **disporre** che ogni Comune della regione Abruzzo è **tenuto ad** utilizzare i medesimi requisiti per assumere personale di polizia locale, sia di un agente, sia di un addetto al coordinamento e controllo nonché di un Dirigente;
 - **obbligare** la gestione associata ed incentivarla con ogni modalità;
 - **ordinare** l'utilizzo, da parte di ciascun Comune della Regione Abruzzo, del Regolamento regionale e del modello organizzativo definito dalla regione Abruzzo;
 - **stabilire modelli di formazione omogenei** da attuare periodicamente, prevedendo sanzioni per chi non effettua la formazione, individuando Tutor, attività di stage, esame finale, ma soprattutto **definire un adeguato numero di ore** dei corsi di formazione distinte tra numero di ore di teoria e numero di ore di pratica, cosa che non si evince assolutamente dalla Deliberazione GR n. 177/2022;
 - **stabilire le ore di apertura** di ogni comando di polizia locale in rapporto al numero di addetti, come è già stato peraltro stabilito in numerose regioni d'Italia;
 - **Fissare gli standard qualitativi:**
 - **Obbligatorî:** Centrale Radio operativa (sistema di radio comunicazione, due telefoni fissi, pec per ogni comando, sistema informatico di presa in carico delle segnalazioni dei cittadini, dispositivi per funzionamento di almeno 6 ore in caso di black out), uniformi fregi e segni distintivi, regolamento del corpo nel rispetto dei ruoli e dei gradi;
 - **Facoltativi:** utilizzo volontariato, supporto al controllo di comunità, strumenti di autotutela, dematerializzazione di procedure complesse, dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche;
- Se l'Assessore Quaresimale e il Presidente della Giunta Regionale Marsilio riconoscendo l'importanza dell'attribuzione dei "Gradi" del personale della Polizia Locale attraverso quale atto **intendano rivedere** le modalità di attribuzione definite dalla proposta di Regolamento approvata dalla Giunta in merito agli anni necessari per **il passaggio da un grado all'altro**, il quale può essere acquisito, secondo il Regolamento approvato, solo **dopo aver maturato almeno 10 anni** di servizio per ogni grado, nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

- Come la Giunta Regionale **intende porre rimedio** alla tempistica approvata dal Regolamento estremamente penalizzante e fortemente disincentivante per il passaggio da un grado all'altro, alla luce dell'età anagrafica con cui oggi si accede alle categorie riservate ai funzionari, in quanto nella regione Abruzzo si può accedere al grado di Commissario capo Superiore **solo dopo aver maturato almeno 30 anni dal grado di Vice Commissario**, diversamente dai cinque anni previsti in molte altre regioni Italiane.

Il Consigliere Regionale
Domenico PETTINARI